



ACSM-AGAM SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

Relazione illustrativa

30 aprile 2011 (prima convocazione) h. 10.00
2 maggio 2011 (seconda convocazione) h. 10.00

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2010;**
- 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2010**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2010 nonché per presentarVi il bilancio consolidato del Gruppo.

Con riferimento al bilancio ACSM-AGAM S.p.A., il quale chiude con un utile di esercizio pari a Euro 1.633.686, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile stesso nel seguente modo:

- ✓ Euro 1.552.002 come dividendo;
- ✓ Euro 81.684 pari al 5%, a riserva legale.

Il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire ulteriori dividendi per complessivi Euro 3.045.144, attingendo dalle riserve distribuibili.

Il totale del dividendo è quindi pari a Euro 0,06 lordi per azione (data pagamento 7 luglio 2011, data stacco cedola 4 luglio 2011).

Vi invitiamo dunque a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio ACSM-AGAM S.p.A., chiuso al 31 dicembre 2010 e della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo bilancio di esercizio, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale e del giudizio della società di revisione e ad approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Monza, 29 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Umberto D'Alessandro

3) Deliberazione in ordine alla conferma del Consigliere Enrico Grigesì, cooptato in corso di esercizio (ex art. 16 Statuto Sociale)

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata anche per deliberare, ai sensi dell'art 2386 c.c. e dell'art 16 dello Statuto Sociale, in ordine alla conferma del Consigliere Enrico Grigesì, cooptato in corso di esercizio. Vi invitiamo dunque a procedere alla conferma del Consigliere Enrico Grigesì, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Monza, 29 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Umberto D'Alessandro

Parte straordinaria

2) Proposta di modifica degli artt. 9, 10, 11, 12, 16, 19, 25 dello Statuto Sociale, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative.

Signori Azionisti,

la presente relazione, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, è volta ad illustrare e motivare la proposta di modifiche statutarie contenute nell'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di conformare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dal D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativamente all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate ed in relazione al regolamento Consob 12 marzo 2010, n. 17721, recante disposizioni in materia di parti correlate, come modificato dalla Delibera Consob 23 giugno 2010, n. 17389 e dal D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di revisione dei conti.

La proposta riguarda esclusivamente modifiche di natura obbligatoria ed ha lo scopo di adeguare anche formalmente lo statuto alle prescrizioni legislative sopra richiamate.

Art. 9

Statuto Vigente

Statuto Proposto

Art. 9 Assemblea	Art. 9 Assemblea
<p>L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea."</p>	<p>L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservate le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed applicabili dell'articolo 2366 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea."</p>

Art. 10

<p>Art. 10 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché mediante pubblicazione dello stesso avviso sul quotidiano locale a maggior diffusione, ad istanza, nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p>	<p>Art. 10 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso - contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, l'Ordine del Giorno e gli altri elementi richiesti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile – da pubblicarsi sul sito Internet della Società nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché mediante pubblicazione dello stesso avviso sul quotidiano locale a maggior diffusione, ad istanza, nonché con le altre modalità previste nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</p>
---	---

Art.11

<p>Art. 11 Ammissione all'Assemblea</p> <p>Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.</p>	<p>Art. 11 Ammissione all'Assemblea</p> <p>Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.</p>
--	---

Art. 12

Art. 12 *Intervento e rappresentanza nell'Assemblea*

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Art. 12 *Intervento e rappresentanza nell'Assemblea*

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

La delega può essere notificata alla Società anche per via elettronica mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

È esclusa la designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.

Art.16

Art. 16 *Consiglio di Amministrazione*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'Assemblea

Art. 16 *Consiglio di Amministrazione*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la sede sociale almeno **venticinque** giorni prima dell'adunanza **dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori** e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. **Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico – con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili – almeno ventuno giorni prima della richiamata adunanza**

stessa.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:

I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);

II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.

Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

In ogni caso almeno due membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di dieci candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti i primi otto candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito

dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, **almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.** ~~gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'Assemblea stessa.~~

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Unitamente alle liste, **almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea** devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:

I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);

II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità.

Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

In ogni caso almeno due membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di dieci candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste,

descritta.

I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talchè siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.

In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.

Se vengono a mancare sino a tre amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.

Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.

La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, provvederà alla nomina con le maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.

La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Se vengono a mancare quattro o più componenti del

risulteranno eletti i primi otto candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In deroga a quanto precede, nella sola ipotesi in cui due o più liste - tra di loro non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - ottengano ciascuna un numero di voti superiore al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale, risulteranno eletti i candidati che in ciascuna delle liste presentate avranno ottenuto il quoziente più alto, sulla base della procedura di riparto proporzionale di seguito descritta.

I voti ottenuti da ciascuna lista verranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista, calcolati fino al secondo decimale, saranno assegnati progressivamente ai candidati della lista di appartenenza, nell'ordine dalla stessa previsto e verrà stilata una graduatoria di tutti i candidati provenienti da tutte le liste, ordinati in maniera decrescente a partire dal candidato a cui è stato attribuito il quoziente più alto.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato i maggiori quozienti. Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra descritta, risultassero eletti, in numero eguale, i candidati provenienti esclusivamente da due liste contrapposte, il decimo consigliere sarà attribuito alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, di talchè siano attribuiti sei consiglieri a tale ultima lista e quattro consiglieri all'altra.

In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti.

Se vengono a mancare sino a tre amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti della lista di provenienza dell'amministratore o degli amministratori cessati.

Qualora ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista.

La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati o, nel caso in cui ciò non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, provvederà alla nomina con le

<p>consiglio di amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea dei soci. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.</p> <p>L'Assemblea delibera il compenso globale degli Amministratori. Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.</p>	<p>maggioranze di legge senza vincolo di lista.</p> <p>Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito.</p> <p>La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Se vengono a mancare quattro o più componenti del consiglio di amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea dei soci. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci.</p> <p>L'Assemblea delibera il compenso globale degli Amministratori. Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.</p>
---	---

Art.19

<p>Art. 19 Deliberazioni del Consiglio Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:</p>	<p>Art. 19 Deliberazioni del Consiglio Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta per cento) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:</p>
---	---

- a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria del gruppo ad essa facente capo;
- b) esame e approvazione delle operazioni aventi un rilievo economico, patrimoniale e finanziario superiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zerozero), con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- c) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli Amministratori Delegati;
- d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, di aziende o di rami di azienda, e in generale l'effettuazione di atti dispositivi su attività strategiche e rilevanti per la società, la costituzione di joint-venture, di consorzi o alleanze, che comportino un impegno pluriennale per la società o comunque un impegno economico superiore ad Euro 258.000,00 (duecentocinquantomila virgola zerozero);
- e) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
- f) la nomina di Amministratori Delegati.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

- a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e della struttura societaria del gruppo ad essa facente capo;

- b) esame e approvazione delle operazioni aventi un rilievo economico, patrimoniale e finanziario superiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zerozero), con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate **come definite nelle procedure in tema di parti correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito previsto**; l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

- c) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli Amministratori Delegati;

- d) l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, di aziende o di rami di azienda, e in generale l'effettuazione di atti dispositivi su attività strategiche e rilevanti per la società, la costituzione di joint-venture, di consorzi o alleanze, che comportino un impegno pluriennale per la società o comunque un impegno economico superiore ad Euro 258.000,00 (duecentocinquantomila virgola zerozero);

- e) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli Organi Amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

- f) la nomina di Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo in vigenti ed applicabili. Le procedure possono prevedere specifiche deroghe, laddove consentito per le operazioni – realizzare direttamente o per il tramite di società controllate – aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art.25

Art. 25 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 16 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 16, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 16 in ordine alla presentazione delle liste, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:

I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144 - quinquies del RE, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di

Art. 25 Collegio Sindacale *Revisione Legale*

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 16 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 16, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 16 in ordine alla presentazione delle liste, **e comunque nei termini previsti da tale disposizione**, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:

I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, due sindaci effettivi e ~~due sindaci supplenti~~ **un sindaco supplente**.

Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui

<p>voti.</p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato.</p> <p>I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati.</p> <p>Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonché alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano Sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p>all'articolo 144 - quinquies del RE, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato.</p> <p>I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati.</p> <p>Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i sindaci devono rendere noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, nonché alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che già siano Sindaci in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati italiani e comunque coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.</p>
---	---